



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Amministratori

Atto monocratico n. 21 del 18/02/2019

OGGETTO: DECRETO DETERMINAZIONE INDENNITA' DI ANIMALI DECEDUTI PER AGGRESSIONE DA CANI RANDAGI

IL SINDACO

Avv. Giovanni Gugliotti

- PREMESSO** che il Sig. LAERA Vito Vincenzo, nato a Gioia del Colle (BA) l' 08/01/1956 e residente in Castellana Grotte – Az. Fornarello – Montecamplo, Codice Fiscale LRAVVN56A08E038C, legale rappresentante di "VITAVERDE s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA", titolare dell'allevamento ovi-caprino codificato con cod. 003/TA/029, sito nel Comune di Castellana Grotte (TA) in contrada "Az. Fornarello - Montecamplo", ha denunciato l'aggressione di 04 ovini di sua proprietà, identificato dalla matricola e bolo elettronico endoruminale IT073000149784 IT073000064581, IT073000064509, IT073000064537 ad opera di cani randagi;
- VISTO** che il servizio Veterinario della ASL Taranto – Unità Operativa di Castellana Grotte, ha eseguito gli opportuni accertamenti relativi alla constatazione della morte del suddetto capo, con evidenti lesioni di aggressione da cani randagi, come da verbali n°302/18 dell' 02/04/2018;
- VISTO** che le suddette carcasse sono state distrutte in conformità del Regolamento CEE/1069/2009;
- VISTO** Il D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- VISTO** l'art. 16 della Legge Regione Puglia 12/95; che prevede indennizzi agli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario;
- VISTA** la Legge 02/06/1988, n.218, recante misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- VISTA** la Legge Regionale 30 novembre 2000, n.21, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria"; in particolare l'art.13 comma 1 lettera c) che testualmente recita "il riconoscimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 <<Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>>, dei danni al patrimonio zootecnico causati da cani randagi; il comune, previo accertamento del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, liquida un contributo in favore del danneggiato nel rispetto della legge 2 giugno 1988, n.218;
- RILEVATO** che, in ottemperanza alle citate normative, è necessario procedere alla determinazione dell'indennità, in riferimento alle rilevazioni dell' I.S.M.E.A. da corrispondere al proprietario/allevatore per la perdita dei capi di bestiame di cui sopra, e secondo la seguente tabella di calcolo:

Tabella di calcolo delle indennità

N° animali	Valore Min.	Valore Max	Unità	Valore Medio	Valore Totale
n. 4 ovini (pecora)	E 80,00	E 90,00	Cad.	E 85,00	E 340,00
Totale					E 340,00

SU istruttoria del Servizio Veterinario di Sanità Animale A.S.L. TARANTO – Unità Operativa di Castellana Grotte;

DECRETA

l'ammontare complessivo delle indennità spettanti, e da liquidare al Sig. LAERA Vito Vincenzo, ai sensi della legge n.218/88, pari a **Euro 340,00** (trecentoquaranta/00).

Il presente decreto viene notificato all'interessato.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Manda Copia notificata ai Servizi Veterinari dell' A.S.L. di TARANTO - Unità Operativa di Castellana, per completamento istruttoria e quant'altro di propria competenza.

ASL di TARANTO

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO di SANITA' ANIMALE

IL DIRETTORE f.f.
(Dr. Luigi LAERA)

Lì, 18/02/2019

IL SINDACO

GUGLIOTTI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)